



P

# *Il Ministro della Difesa*

*di concerto con*

## *il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTO l'articolo 2212-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del medesimo codice e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato siano progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 821, comma 1, lettera *c-bis*), ora lettera *b*), del codice e che l'entità del graduale trasferimento di tali dotazioni organiche sia annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO l'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a 4.207 unità;
- VISTO l'articolo 2212-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, che istituisce il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato;
- VISTO il quadro V della tabella 4, di cui all'articolo 2247-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, allegata al medesimo codice, nella parte in cui stabilisce la consistenza organica iniziale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, provenienti dal Corpo forestale dello Stato, in misura pari a 369 unità, suddivise per grado;
- VISTO l'articolo 821, comma 1, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, che prevede, tra i ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, il ruolo forestale;
- VISTO il quadro II (specchio A) della tabella 4, di cui all'articolo 2211-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, allegata al medesimo codice, nella parte in cui fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2031, il volume

M\_D ABBE6E3 REG2022 0016414 07-03-2022

ROMA, 2009 - IPZS S.p.A. - S. COD. 3500XC0011



organico complessivo del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a 380 unità, suddivise per grado;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2021, registrato alla Corte dei conti in data 15/07/2021, fog. n. 2261, il quale, nel devolvere quattordici posizioni organiche del ruolo forestale iniziale al ruolo forestale, ridetermina le consistenze organiche del ruolo forestale iniziale per l'anno 2021 in misura pari a 323 unità, suddivise per grado;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 ottobre 2021, munito del visto n. 11786 *ex* articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, apposto dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa in data 04/11/2021, il quale determina, ai sensi dell'articolo 2248-*bis*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2021;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa 5 agosto 2021, munito del visto n. 8803 *ex* articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, apposto dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa in data 10/08/2021, il quale determina, ai sensi dell'articolo 2203-*bis* del codice dell'ordinamento militare, il numero delle immissioni nel ruolo forestale per l'anno 2021 in misura pari a 11 unità;

RAVVISATA

l'esigenza di determinare, per l'anno 2022, l'entità della devoluzione di posizioni organiche del ruolo forestale iniziale nella consistenza organica del ruolo forestale, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;

CONSIDERATO

che nell'anno 2021, a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale, è stato disposto l'inquadramento nel ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri di due ufficiali, di cui un ufficiale con il grado di colonnello e un ufficiale con il grado di tenente colonnello;

CONSIDERATO

che nell'anno 2021 sono cessati dal servizio dieci ufficiali del ruolo forestale iniziale, di cui cinque ufficiali con il grado di colonnello, quattro ufficiali con il grado di tenente colonnello e un ufficiale con il grado di maggiore;

CONSIDERATO

che nell'anno 2021 sono transitati nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, n. 1, due ufficiali del ruolo forestale iniziale, di cui un ufficiale con il grado di colonnello e un ufficiale con il grado di tenente colonnello;

CONSIDERATO

l'andamento del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

RAVVISATA

l'esigenza di assicurare l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare mediante una sufficiente copertura delle previste posizioni di impiego e salvaguardando il mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento;



DECRETA

Art. 1

*Devoluzione di posizioni organiche del ruolo forestale iniziale nella consistenza organica del ruolo forestale*

1. Per l'anno 2022, dieci posizioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono devolute nella consistenza organica del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.
2. Per l'anno 2022, le consistenze organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono rideterminate in trecentotredici unità, suddivise per grado, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li **31 GEN 2022**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE



IL MINISTRO DELLA DIFESA



M\_D ABBE6E3 REG2022 0016414 07-03-2022

*Il Ministro della Difesa*

ROMA, 2009 - I.P.Z.S. S.p.A. - S. COD. 3500XC0098



## TABELLA 1

**ARMA DEI CARABINIERI**  
**RUOLO FORESTALE INIZIALE DEGLI UFFICIALI**  
(Quadro V della Tabella 4, allegata al codice dell'ordinamento militare)

ANNO 2022

GRADO	CONSISTENZE ORGANICHE
GENERALE DI DIVISIONE	2
GENERALE DI BRIGATA	16
COLONNELLO	74
TENENTE COLONNELLO	218
MAGGIORE	3
CAPITANO	-
TENENTE	-
<b>TOTALE</b>	<b>313</b>

M\_D ABBE6E3 REG2022 0016414 07-03-2022

*Il Ministro della Difesa*

ROMA, 2009 - I.P.Z.S. S.p.A. - S. COD. 3500XC0098

